

Codice A1805A

D.D. 10 ottobre 2017, n. 3287

Art. 10 l.r. 40/98-Fase di verifica della procedura di VIA sul progetto "Ripristino delle difese spondali e sistemazione idraulica del basso corso del torrente Pellice in comuni vari -II stralcio- a valle del ponte della ex SS589", a Villafranca Piemonte, presentato dall'AIPO-Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 l.r. 40/98, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. d.lgs. 152/06.

Vista l'istanza presentata in data 22/06/2017, con la quale il proponente, ing. Anna Maria Facipieri, in qualità di delegato del legale rappresentante dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), con sede in Strada Garibaldi 75 – 43121 Parma (PR), ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 40/1998, l'avvio della fase di verifica della procedura di VIA relativamente al progetto preliminare "Ripristino delle difese spondali e sistemazione idraulica del basso corso del torrente Pellice in comuni vari – II stralcio – a valle del ponte della ex SS589", localizzato in Comune di Villafranca Piemonte (TO), ed ha contestualmente provveduto al deposito in formato elettronico dei relativi elaborati presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di via Principe Amedeo, 17 – Torino;

preso atto che il progetto consiste nel prolungamento di tratti di scogliere esistenti e nell'apertura di rami di deflusso nei depositi consolidati al fine di migliorare l'efficienza idraulica del torrente;

preso atto che il progetto non ricade neppure parzialmente in area protetta;

preso atto che il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 16045/A1605A del 05/07/2017, quale Direzione competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, e quali altre Direzioni regionali interessate: Ambiente, Governo e Tutela del Territorio; Competitività del Sistema regionale; Agricoltura;

preso atto che, in data 11/07/2017, è stata effettuata dal Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale la pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

preso atto che la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 2205 del 12/07/2017, ha delegato la responsabilità del procedimento in oggetto al Responsabile del Settore Difesa del Suolo;

dato atto che, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata effettuata in data 21/07/2017 la riunione della Conferenza di servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, per valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni;

dato atto che non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico;

visti i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico in sede istruttoria, nonché quelli provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998;

in accordo col nucleo centrale dell'organo tecnico regionale;

visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta;

dato atto che le opere previste in progetto non interessano corsi d'acqua di competenza regionale ex r.d. 523/1904 e non ricadono in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, ma sono interamente incluse nella Fascia A del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

dato atto che gli interventi in progetto rientrano tra quelli proposti dal "Programma Generale di Gestione dei Sedimenti - Stralcio relativo ai torrenti Pellice e Chisone", ed hanno l'obiettivo, attraverso il prolungamento di alcune scogliere esistenti, di mitigare il rischio idraulico e di difendere il ponte stradale della SP 139 presso Cascina Isola;

dato atto che gli interventi in progetto ricadono in particolare all'interno del tronco PE_03, di cui al Programma di Gestione dei Sedimenti, e che il parere motivato di compatibilità ambientale, espresso con D.G.R. 5 dicembre 2011, n. 43-3066 a conclusione della relativa procedura di Valutazione ambientale strategica, esclude dalle procedure di Valutazione di Incidenza gli interventi ricadenti nel suddetto tronco;

dato atto che il taglio della vegetazione in progetto si inquadra negli interventi di gestione (taglio manutentivo) della vegetazione ripariale previsti dall'art. 37 del Regolamento forestale approvato con d.p.g.r 20 settembre 2011 n. 8/R e che, in base all'art 37bis dello stesso Regolamento, nella fascia A del PAI gli interventi di manutenzione idraulica, autorizzati dalla autorità competente, sono soggetti unicamente alle disposizioni del r.d. 523/1094 ed all'art 29 delle Norme di Attuazione del PAI;

dato atto che non risulta necessaria la compensazione forestale (comma 4 dell'art. 19 della l.r. 4/2009), in quanto la fattispecie in argomento rientra tra i casi di esclusione previsti dalla lettera d, comma 7 dello stesso art. 19 (interventi per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti);

dato atto che è rimandata ai soggetti competenti in materia di autorizzazione paesaggistica la valutazione della coerenza degli interventi in progetto con le norme in materia di tutela del paesaggio;

tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'allegato V del d.lgs. 152/2006;

considerato che, data la natura degli interventi, i principali impatti si potrebbero verificare soltanto nella fase di cantiere, in particolare sulle componenti ambiente acquatico, emissioni acustiche ed emissioni in atmosfera, mitigabili con opportuni accorgimenti e buone pratiche;

considerato che gli interventi in progetto non presentano particolari criticità dal punto di vista ambientale e paesaggistico e sono compatibili con la salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e con la tutela della fauna selvatica ed acquatica;

considerato che le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria possono essere risolte con specifiche condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento e dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione;

preso atto, come risulta dal verbale della suddetta riunione della conferenza di servizi, che il proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del d.lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma;

a seguito di quanto sopra richiamato, si ritiene pertanto che il progetto non necessiti di essere sottoposto alla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle suddette condizioni ambientali;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
visto il d.lgs. 152/2006;
vista la l.r. 40/1998;
vista la d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999;
vista la d.g.r. n. 63-11032 del 16/03/2009;
vista la d.c.r. n. 129-35527 del 20/09/2011;
vista la determinazione n. 2205 del 12/07/2017 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

determina

di ritenere che il progetto preliminare “Ripristino delle difese spondali e sistemazione idraulica del basso corso del torrente Pellice in comuni vari – II stralcio – a valle del ponte della ex SS589”, localizzato in Comune di Villafranca Piemonte (TO), presentato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento e dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo
ing. Gabriella Giunta

Allegato

Allegato A

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo; in merito, inoltre, si richiama quanto disposto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite".

In particolare, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Progettazione definitiva ed esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam* (fase di progettazione esecutiva)

- 2.1 Ai fini della formulazione del parere in materia di compatibilità paesaggistica, dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino il parere formulato dal soggetto competente (Commissione Locale per il Paesaggio o Settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte), propedeutico all'espressione del parere della suddetta Soprintendenza.
- 2.2 Il progetto esecutivo dovrà individuare le cave in attività presso cui verranno reperiti i materiali inerti (blocchi da scogliera) necessari per la realizzazione degli interventi.
- 2.3 Poiché in prossimità dell'area di intervento è presente l'opera di presa della bealera Mottura, nelle successive fasi di progettazione delle opere in progetto, il proponente dovrà prendere contatto con il Consorzio Irriguo di Il grado Valle Pellice – Cavourese (c/o Municipio di Campiglione Fenile – Piazza San Germano 5 - 10060 Campiglione Fenile (TO) – tel. 0121-590590), al fine di concordare le soluzioni più adatte per risolvere le interferenze con la rete irrigua e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua nel periodo di irrigazione e la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture.
- 2.4 Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la tutela degli habitat e della fauna acquatica, il proponente si dovrà attenere, nella progettazione degli interventi in alveo, alla "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", approvata con d.g.r. n. 72-13725 del 29/03/2010. Tale disciplina prevede che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica.

Per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla d.g.r. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, in sede di autorizzazione idraulica, l'autorità idraulica competente è tenuta a sentire gli Uffici provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica.

Il testo coordinato di tale disciplina è scaricabile dal sito regionale alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/dwd/testo_coord_disciplina_lavori_alveo.pdf

- 2.5 Si dovrà predisporre un cronoprogramma dei lavori impostato in funzione della tutela delle specie e degli habitat presenti, concentrando le attività di cantiere sulle sponde o nell'alveo nel rispetto dei periodi di fermo di seguito indicati:
- da febbraio a luglio compresi, per gli anfibi in presenza di siti di riproduzione;
 - da aprile a giugno compresi, per la riproduzione dei ciprinidi;
 - da ottobre a febbraio compresi per la riproduzione dei salmonidi;
 - da metà maggio a metà agosto per gli uccelli fossori in presenza di siti di nidificazione.
- 2.6 Le aree di cantiere dovranno essere localizzate in modo da evitare il più possibile l'interferenza con gli habitat ripariali di tipo forestale, anche ed aree umide marginali.
- 2.7 Per quanto riguarda il materiale di riempimento necessario per la sistemazione delle sponde, si richiede di limitare il più possibile il ricorso a materiale proveniente dall'esterno, al fine di contenere la diffusione di specie vegetali alloctone e invasive.
- 2.8 Si dovrà garantire che le opere non limitino la presenza e la funzione della vegetazione ripariale, in considerazione del ruolo che essa riveste nella composizione del corridoio fluviale, come previsto dal Piano paesaggistico, in un'area dove l'uso agricolo del suolo si approssima alle sponde. Si dovranno quindi prevedere, ove possibile, nei siti interessati dalle opere e dai cantieri, opportuni interventi per mantenere o ripristinare la continuità della fascia vegetata arboreo-arbustiva.
- 2.9 Al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive nell'area interessata dai lavori in progetto e lungo le sponde del torrente Pellice, nella progettazione definitiva ed esecutiva si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle misure di prevenzione approvate dalla Regione Piemonte con d.g.r. n. 46-5100 del 18 dicembre 2012 e aggiornate con d.g.r. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 e contenute nel sito web della Regione Piemonte alle pagine http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm.
- In particolare, si dovranno accompagnare i lavori di rivegetazione, da realizzarsi con specie autoctone, alla contemporanea lotta alle infestanti, attraverso il ripristino della compagine vegetazionale in tempi brevi e già all'interno della fase realizzativa

Fase di cantiere e di esercizio

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Corso d'opera e Post operam* (fase di esercizio)

- 2.10 Il proponente si dovrà attenere al dettato dell'art. 90 del d.lgs. 42/2004 in materia di rinvenimenti fortuiti, con l'immediata sospensione dei lavori in caso di rinvenimenti di strati e strutture di interesse archeologico e la comunicazione entro le 24 ore alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, o al sindaco del Comune presso il quale si è effettuato il ritrovamento o alla locale autorità di pubblica sicurezza, per consentire le verifiche di legge.
- 2.11 Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la tutela degli habitat e della fauna acquatica, il proponente si dovrà attenere, nella realizzazione degli interventi in alveo, alla "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", approvata con d.g.r. n. 72-13725 del 29/03/2010. In particolare, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei a minimizzare eventuali impatti dovuti alla banalizzazione dell'alveo (in termini di riduzione di rifugi) o alla torbidità dell'acqua e tutti gli accorgimenti

necessari per la tutela della fauna ittica, garantendo costantemente la presenza di un deflusso d'acqua sufficiente alla sopravvivenza delle biocenosi presenti a monte e a valle. Nel dettaglio, le savanelle dovranno essere realizzate in modo tale da garantire, in regime di magra, il mantenimento di livelli idrici consoni per l'ittiofauna nell'alveo principale. Sarà inoltre opportuno prevedere, in accordo con gli enti competenti, il recupero della fauna ittica prima dello svolgimento delle attività previste.

- 2.12 Con riferimento alla disciplina di cui al punto precedente, si dovrà in particolare evitare il disturbo delle popolazioni acquatiche nel periodo coincidente con l'attività riproduttiva, rispettando il relativo periodo di fermo biologico per le operazioni che possono intorbidire le acque. Si dovranno prendere prioritariamente in considerazione le specie autoctone o sottoposte a tutela conservazionistica; a tal riguardo, sulla base del monitoraggio ittico regionale del 2009, risultano essere presenti, associati ad altre specie, il barbo canino (*Barbus meridionalis caninus*), lo scazzone (*Cottus gobio*) e la trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*), specie autoctone ed endemiche tutelate dalla normativa comunitaria e ritenute a rischio di estinzione; la loro presenza impone quindi la necessità di adottare tutte le precauzioni possibili per mantenere habitat idonei a consentire l'insediamento, la riproduzione ed il mantenimento di popolazioni stabili.
- 2.13 Per le scarpate dovranno essere impiegate talee di salici arbustivi quali *Salix purpurea* e *S. eleagnos*, oltre a *Populus albae* e *Salix alba* nelle stazioni più stabili, garantendo una manutenzione almeno triennale di tutti gli interventi a verde realizzati, con sostituzione delle fallanze riscontrate.
- 2.14 In merito agli interventi sulla vegetazione, dovrà essere rispettato il fermo biologico nel periodo coincidente alla fase riproduttiva degli uccelli e della fauna in generale, da individuare in collaborazione con ARPA Piemonte.
- 2.15 È necessario attuare un piano di monitoraggio ambientale riguardante anche l'ittiofauna e la batracofauna.
- 2.16 Per quanto concerne in particolare la tutela e la conservazione della batracofauna, risulta fondamentale il mantenimento o il ripristino di habitat idonei, tramite la costruzione di nuovi siti di riproduzione, in modo da offrire alle specie maggiori possibilità di riproduzione e sopravvivenza e possibilità di connessione tra le popolazioni esistenti.
- 2.17 Al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive nell'area interessata dai lavori in progetto e lungo le sponde del torrente Pellice, nella realizzazione degli interventi si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle misure di prevenzione approvate dalla Regione Piemonte con d.g.r. n. 46-5100 del 18 dicembre 2012 e aggiornate con d.g.r. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016. In particolare, sulle aree interessate da movimenti di terra, il proponente dovrà effettuare un monitoraggio di sorveglianza finalizzato a contenere il possibile insediamento di specie invasive, di cui agli allegati della d.g.r. n. 46-5100 del 18/12/2012 e dell'allegato B alle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte", con l'obbligo di provvedere alla loro eradicazione. Dovranno inoltre essere messe in atto le necessarie operazioni di controllo sui mezzi, al fine di evitare l'apporto di semi o propaguli di specie alloctone invasive.
- 2.18 Il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva ripariale dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.
- 2.19 Dovranno essere rispettate tutte le buone pratiche connesse alle attività di cantiere per evitare la contaminazione di acqua e suolo e contenere gli effetti degli eventi accidentali, per limitare il sollevamento di polveri e procedere correttamente allo smaltimento dei rifiuti di cantiere, attuando puntualmente quanto descritto nello Studio preliminare ambientale, par. 6.1-Interventi di mitigazione.
- 2.20 Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.